

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. 36-5159

L.R. n. 29/2008. Approvazione Disciplinare delle norme tecniche per le Strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità'.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la Legge Regionale 9 Ottobre 2008, n. 29 “Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della L.R. n. 37/80”, che con l’art. 8 fa riferimento, tra l’altro, alle strade del vino e alle strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, quali strumenti e strutture da istituire per l’attuazione del piano di distretto e per la valorizzazione complessiva del distretto.

Viste le istruzioni attuative della suddetta legge, approvate con la DGR n. 63-13005 del 30/12/2009, le quali, prevedono, tra l’altro, le indicazioni inerenti le procedure e modalità per la costituzione delle strade del vino e delle strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, e le indicazioni per la predisposizione dei disciplinari. delle norme tecniche per le strade del vino e per le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Rilevato che, per le strade del vino, la L. R. n. 29/2008 ha mantenuto in vigore il relativo disciplinare, già approvato con la DGR n. 68-13171 del 26 Luglio 2004, ai sensi della ex L.R. n. 20/99, mentre invece, per quel che riguarda le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari, anche per dare risposte a varie iniziative e istanze provenienti dal mondo produttivo e istituzionale piemontese, occorre provvedere alla predisposizione e approvazione del “Disciplinare delle norme tecniche per le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità” che, secondo le istruzioni attuative della L. R. 29/2008, deve essere predisposto dal Distretto di riferimento e approvato dalla Giunta Regionale.

Vista la DGR n. 55-891 del 25 Ottobre 2010, che, a integrazione della DGR n. 63-13005 del 30/12/2009, prevede, in attesa della costituzione dei distretti, che la Regione Piemonte ne surroggi alcune funzioni, e in particolare approva la norma transitoria che attribuisce alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte le competenze dei procedimenti relativi alla costituzione e riconoscimento delle strade del vino e delle strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Visto, in relazione a ciò, che la Direzione Agricoltura aveva predisposto una prima bozza del “Disciplinare delle norme tecniche per le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”, il cui testo è stato anche oggetto di modifiche e integrazioni scaturite dalla consultazione pubblica con tutti i soggetti interessati, convocata formalmente per l’esame del suddetto disciplinare, svoltasi in data 30 ottobre 2012 presso l’assessorato all’agricoltura della Regione Piemonte.

Considerata lineare e completa l’attività che ha portato alla redazione del documento definitivo dal titolo “Disciplinare delle norme tecniche per le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”, e di procedere pertanto nella sua approvazione.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare il documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, dal titolo “Disciplinare delle norme tecniche per le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”;

- di ribadire che la Direzione Agricoltura, tramite il settore Programmazione e Valorizzazione Sistema Agroalimentare, in continuità e a modifica di quanto già previsto dalla DGR n. 55-891 del 25 ottobre 2010, è competente dei procedimenti, di cui ai paragrafi 2 e 3 del documento allegato alla DGR n.63-13005 del 30 dicembre 2009, relativi alla costituzione e riconoscimento delle strade del vino, delle strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e delle agroteche regionali, fino all’entrata in vigore dei piani triennali di distretto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



ALLEGATO A

**DISCIPLINARE DELLE NORME TECNICHE
PER LE STRADE DEI PRODOTTI AGRICOLI E
AGROALIMENTARI DI QUALITA'**

DISCIPLINARE DELLE NORME TECNICHE PER LE STRADE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI DI QUALITÀ

Art. 1 ***Finalità***

La Regione Piemonte, in attuazione della legge nazionale 27 Luglio 1999 n. 268 (Disciplina delle Strade del Vino) e della legge regionale n. 29 del 9 Ottobre 2008 (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità), complementariamente alle Strade del Vino il cui disciplinare è già stato approvato con la DGR n. 68-13171 del 26/7/2004, promuove e disciplina la realizzazione e la gestione delle Strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, quali strumenti che contribuiscono a valorizzare l'agricoltura piemontese, le sue produzioni di qualità con i relativi territori e a far accrescere l'immagine rurale, l'offerta turistica ed eno-gastronomica legata al comparto agricolo e l'accoglienza del Piemonte.

Art. 2 **Caratteristiche e scopi**

Le Strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, da ora in poi denominate Strade, sono percorsi turistici, segnalati e pubblicizzati, di territori agricoli e rurali caratterizzati da specifici comparti produttivi o specializzati in produzioni agricole, agroalimentari, zootecniche di qualità, anche in riferimento a quegli elementi che portano alla definizione e individuazione dei Distretti rurali e Distretti agroalimentari di qualità, ai sensi della L.R. 29/2008. Rientrano in tale ambito i prodotti aderenti a sistemi di qualità (DOP, IGP, biologici), Prodotti Agroalimentari tradizionali del Piemonte, altre produzioni peculiari agricole, agroalimentari e zootecniche che identificano e caratterizzano i territori di riferimento.

Sono soggetti fondamentali delle Strade le aziende agricole singole e associate, aziende specializzate nelle produzioni tipiche e di qualità, nella lavorazione e offerta di tali prodotti, che con la loro attività e in un contesto di attrattive paesaggistiche, ambientali, culturali, storiche, contribuiscono a proporre una offerta turistica integrata. Ciascuna Strada, in tal senso, promuove lo sviluppo agricolo e rurale, il turismo rurale ed enogastronomico, svolge azioni di informazione ed educazione alimentare, rurale, di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e rurale, sviluppa ed esalta i temi della biodiversità vegetale ed animale, della sostenibilità economica e produttiva.

Ciascuna Strada può essere espressione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare o comparto produttivo e ad essi dovrà fare riferimento per la denominazione, ad esempio: "Strada del Riso ...", "Strada dei Fiori ...", "Strada della Frutta ...", "Strada della Nocciola ...", seguita dal riferimento territoriale-geografico.

Si può altresì prendere in considerazione la possibilità che la denominazione della strada possa fare riferimento anche a più di un prodotto o comparto, qualora essi risultino importanti e caratterizzanti la Strada stessa. In tal senso, e coerentemente con questo disciplinare, si potrà procedere alla costituzione e riconoscimento di strade che nascano dalla fusione, armonica e coerente, di strade anche preesistenti che si intrecciano e che rappresentano più prodotti che caratterizzano e interagiscono sullo stesso territorio.

In ogni caso, la Strada, nella sua denominazione e nella sua articolazione:

- dovrà risultare chiara e coerente con le sue dimensioni e rappresentatività territoriale produttiva;
- non dovrà risultare in contrasto con le leggi e norme sulla tutela delle denominazioni di origine;
- non dovrà contrastare o sovrapporsi ad altre Strade, riferite allo stesso prodotto, riconosciute o potenzialmente riconoscibili, o precluderne la riconoscibilità;

- non sia in contrasto, nominale e sostanziale, con il contesto agricolo, agroalimentare, zootecnico regionale e nazionale.

I soggetti aderenti alla Strada sono tenuti al rispetto degli impegni che essi assunti all'atto della sottoscrizione del disciplinare della Strada predisposto dal comitato promotore sulla base dei criteri stabiliti dal presente documento.

Art 3 ***Segnaletica***

La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare, emana apposita direttiva di attuazione con riferimento:

- a) alla definizione di un'immagine omogenea regionale delle Strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, altresì coerente con quella prevista per le strade del vino con le "Direttive di attuazione della segnaletica delle strade del vino", approvate con la DGR n. 14-485 del 28/2/2005.
- b) alla segnaletica utilizzabile nelle indicazioni relative alle Strade.

La segnaletica di cui al punto b) ha un carattere esclusivamente informativo, e quindi non pubblicitario.

Art. 4 ***Standard minimi delle Strade***

Sono definiti "standard di qualità" i requisiti minimi necessari a qualificare e a rendere omogenea l'offerta agricola, agroalimentare e del turismo rurale ed enogastronomico regionale delle Strade.

Ai fini della costituzione e riconoscimento ogni Strada deve prevedere:

- a) il logo identificativo previsto dal regolamento;
- b) un soggetto responsabile identificato nel comitato di gestione;
- c) un disciplinare della Strada sottoscritto dai vari soggetti aderenti e redatto secondo il disciplinare tipo, che stabilisce tra l'altro la tipologia dei soggetti, i requisiti di accesso, le norme di autocontrollo;
- d) la presenza di almeno un centro di informazione e di accoglienza che disponga di materiale informativo sui soggetti aderenti e sulle iniziative e le opportunità poste in essere all'interno della singola Strada;
- e) la segnaletica informativa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue eventuali modifiche e integrazioni, posta sia lungo il percorso, sia in prossimità del soggetto aderente alla Strada e consistente nello specifico logo identificativo;
- f) l'esposizione, presso ciascun soggetto aderente, della mappa dettagliata del territorio agricolo incluso nella Strada contenente almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta turistica agroalimentare complessiva, tramite apposita simbologia.

Art. 5 ***Comitato promotore e soggetti aderenti***

La proposta di Strada è presentata da un Comitato promotore composto dai Soggetti che intendono aderire all'iniziativa. Ad ogni Strada possono aderire i seguenti Soggetti, aventi le caratteristiche specificate nei successivi articoli:

- a) Aziende agricole singole o associate, cooperative e altre organizzazioni economiche e professionali dei produttori;

- b) Aziende agrituristiche e Fattorie didattiche;
- c) Enti locali subregionali singoli e associati ed enti pubblici territoriali;
- d) Enotecche regionali, Botteghe del Vino e Cantine Comunali;
- e) Musei, ecomusei e altre strutture espositive dedicate, o ad esse correlate, al mondo agricolo, rurale, enogastronomico, etnografico, paesaggistico-ambientale;
- f) Organizzazioni professionali agricole e di altri settori produttivi inerenti, maggiormente rappresentative;
- g) Enti e organismi vari correlati alla produzione o comparto produttivo a cui fa riferimento la strada (es. consorzi irrigui, centri di ricerca e sperimentazione, selezione varietale o delle razze animali, soggetti operanti nella tecnologia e innovazione, ecc.)
- h) Ristoranti, trattorie, vinerie, ed esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande della strada;
- i) Imprese turistico-ricettive;
- j) Imprese commerciali ed artigianali e altre aziende specializzate nelle produzioni tipiche e di qualità a cui la strada si riferisce;
- k) Istituzioni ed Associazioni culturali;
- l) Consorzi di Tutela e di Ristorazione;
- m) Camere di Commercio;
- n) Agroteche regionali;
- o) ATL e Consorzi di operatori turistici.

Ad ogni strada devono aderire, come previsto dall'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 12/07/2000, un numero minimo di soggetti, ovvero:

- due o più aziende agricole;
- una o più aziende agroalimentari;
- una o più strutture tra aziende agrituristiche, esercizi autorizzati alla somministrazione pasti e alimenti della strada, imprese turistico-ricettive, musei ed ecomusei.

Art. 6

Standard di qualità delle aziende agricole

Al fine del loro inserimento in una Strada, le aziende agricole (singole, associate, cooperative, ecc.) nonché aziende di lavorazione e commercializzazione del prodotto o comparto a cui si riferisce la Strada, devono offrire almeno i seguenti requisiti e servizi:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione cui si riferisce la Strada;
- b) presenza di aree di sosta in spazi aperti per gli automezzi dei visitatori;
- c) segnaletica di ingresso riportante il nome dell'azienda, il numero di telefono, gli orari ed i giorni di apertura al pubblico;
- d) presenza all'interno della azienda di un punto di accoglienza;
- e) obbligo di esporre i prodotti della "Strada", oltre a quelli aziendali;
- f) allestimento di uno spazio esposizione dei prodotti della Strada e di altro materiale informativo;
- g) esposizione ben visibile nel locale degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche delle degustazioni;
- h) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il comitato di gestione;
- i) disponibilità di altri servizi logistici adeguati all'accoglienza visitatori.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- presenza di personale plurilingue addetto all'accoglienza degli ospiti ed all'organizzazione di visite guidate, competente sulle tematiche e aspetti della produzione o comparto;
- disponibilità di materiale illustrativo nel locale di accoglienza da concordare con il comitato, relativo alla singola azienda, alle caratteristiche del territorio, dei vini e degli altri prodotti tipici all'interno della Strada;
- presenza di schede tecniche e altri mezzi informativi sui prodotti della Strada e sul loro contesto economico produttivo territoriale;
- degustazione anche di altri prodotti tipici della zona su cui ricade la Strada.

Art. 7

Standard di qualità delle aziende agrituristiche e fattorie didattiche

Ai fini dell'inserimento in una Strada le aziende agrituristiche e le fattorie didattiche riconosciute o autorizzate, dalle norme e leggi vigenti, all'esercizio della attività agrituristica, e le fattorie didattiche facenti parte del relativo elenco regionale nonché quelle fuori dall'elenco che, oltre a quanto previsto all'art. 9, devono possedere almeno i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti regole:

- coltivare, produrre, lavorare, in tutto o in parte, prodotti (o inerenti il comparto) cui si riferisce la strada;
- punto informativo, espositivo, distributivo materiale della strada; per le fattorie didattiche, prevedere nell'offerta formativa didattica, anche attività e finalità della Strada;
- qualora l'azienda svolga attività di ristorazione o di degustazione deve proporre i prodotti cui la Strada si riferisce e i principali piatti tipici che ne derivano.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali: disporre di personale qualificato sia per l'accoglienza che per il servizio ai tavoli, in grado di fornire informazioni sui prodotti della Strada, o comunque impegnarsi a farlo partecipare ai corsi allo scopo organizzati.

Art. 8

Standard di qualità delle Amministrazioni Comunali

Le Amministrazioni comunali che intendono aderire, in forma singola o associata, devono assumere una delibera di indirizzo che li impegni ad adottare le misure più consone per assicurare una progressiva riqualificazione ambientale finalizzata alla difesa del paesaggio rurale e delle aree naturalistiche attraversate dal percorso della "Strada". Analogamente si impegnano a valorizzare, nell'ambito della Strada, il proprio patrimonio storico-monumentale, naturalistico-ambientale ed economico-produttivo, anche attraverso l'integrazione con proprie iniziative quali manifestazioni fieristiche, sagre, piste ciclabili, noleggio biciclette, ecc.

Inoltre si attivano per il riconoscimento della Certificazione di Qualità ambientale dei propri territori.

Art. 9

Standard di qualità delle Enotecche Regionali, Botteghe del Vino, Cantine Comunali.

Ai fini del loro inserimento in una Strada, le Enotecche Regionali, le Botteghe Regionali e le Cantine Comunali devono possedere, oltre a quelli previsti nel disciplinare per le strade del vino, almeno i seguenti requisiti:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione a cui la Strada si riferisce;
- b) esposizione con particolare cura ed in luogo adeguato dei prodotti dalle aziende facenti parte della Strada;
- c) esposizione in modo ben visibile dei prezzi di vendita dei prodotti della Strada;
- d) presenza di materiale informativo sulla Strada approvato dal comitato;
- e) allestimento di uno spazio per la presentazione-degustazione dei prodotti; e spazi per l'esposizione di materiale e strumenti informativi sui prodotti o comparti cui la strada si riferisce;
- f) personale preparato per informare sulla Strada, sui prodotti e sul territorio di riferimento.

Oltre ai suddetti requisiti i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito quali:

- un frigo-vetrina per contenere i vini secondo le specifiche temperature;
- organizzazione di corsi per la degustazione e la conoscenza dei vini della "Strada";
- impiego di personale a conoscenza di almeno due lingue straniere.

Art. 10

Standard di qualità dei Musei ed Ecomusei

Al fine dell'adesione ad una Strada i musei e gli ecomusei, elencati come tipologia nell'art. 5, punto e), devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione a cui si riferisce la Strada;
- b) avere, anche solo in parte, aree espositive e tematiche dedicate alla produzione o comparto a cui si riferisce la Strada;
- c) punto informativo, espositivo, distributivo materiale della strada;
- d) l'apertura al pubblico negli orari preventivamente concordati con il comitato; Possono essere compresi, ed entrare a far parte della Strada, tra questi soggetti anche musei e pinacoteche di carattere artistico culturale che rientrino nel territorio cui fa riferimento la Strada e che si impegnino a informare sulla Strada e a collaborare nella organizzazione di iniziative di animazione della Strada.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- promozione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali e della produzione della Strada;
- promozione di rapporti di collaborazione con analoghi musei e istituzioni specializzate a livello nazionale ed internazionale;

Art. 11

Standard di qualità degli esercizi di ristorazione

Al fine dell'inserimento in una Strada, gli esercizi di ristorazione devono possedere almeno i seguenti requisiti e fornire i seguenti servizi:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione a cui la Strada si riferisce;
- b) menù che propongono i prodotti della Strada e i piatti o le specialità che ne derivano;
- c) punto informativo, espositivo, distributivo materiale della strada.

Oltre ai suddetti requisiti i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito quali:

- personale preparato nel dare informazioni e spiegazioni sui suddetti prodotti e piatti e in generale sulla Strada;
- il menù, comprensivo dei suddetti piatti tipici, scritto in almeno due lingue straniere.

Art. 12

Standard di qualità delle imprese turistico-ricettive

Al fine dell'inserimento in una Strada le imprese turistico ricettive devono offrire almeno i seguenti requisiti e/o servizi:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione a cui si riferisce la Strada;
- b) punto informativo, espositivo, distributivo materiale della Strada e dei suoi prodotti;
- c) organizzazione di iniziative volte alla visita di aziende ed ogni altra struttura o esercizio facente parte della Strada;
- d) utilizzo prodotti della Strada nel caso di somministrazione pasti, colazioni, degustazioni, ecc.;
- e) presenza di personale preparato per dare informazioni sulla Strada, sui prodotti e sul territorio di riferimento.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatorio che costituiscono titolo di merito, quali:

- presenza di personale che abbia conoscenza di lingue straniere;
- organizzazione di iniziative volte alle visite di aziende, siti di interesse e altre strutture facenti parte della Strada.

Art. 13

Standard di qualità delle aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualità

Al fine dell'adesione ad una Strada le aziende che, in tutto o in parte, producono, lavorano, commercializzano prodotti agroalimentari tipici e di qualità a cui la Strada si riferisce, devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) ubicazione all'interno della zona di produzione a cui si riferisce la Strada;
- b) utilizzo di prodotti o materie prime riferite a sistemi di qualità e comunque identificabili col territorio cui fa riferimento la strada;
- c) segnaletica d'ingresso all'azienda, contenente il nome dell'azienda, il numero di telefono, gli orari ed i giorni di apertura;
- d) presenza di materiale informativo, relativo sia alle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda, e quello della Strada approvato dal comitato;
- e) orari e giorni, nei quali sia possibile effettuare visite guidate finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione.

Oltre ai suddetti requisiti, i soggetti di cui sopra possono offrire ulteriori servizi non obbligatori che costituiscono titolo di merito, quali:

- disponibilità per l'organizzazione di attività formative e di stage
- orari e giorni, concordati con il comitato, per effettuare visite guidate, anche in lingua straniera, dell'azienda e dei suoi processi di lavorazione;

Art. 14

Standard di qualità delle istituzioni e delle associazioni culturali

Al fine dell'adesione ad una Strada le istituzioni e le associazioni culturali devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) ubicazione nel territorio di riferimento della strada;
- b) finalità statutarie e conoscenze mirate alla valorizzazione della produzione o comparto nei suoi aspetti economici, sociali, naturalistici, storici, culturali, ambientali, tecnici e scientifici;
- c) offerta di riferimenti informativi sulla Strada mediante personale di adeguata formazione e competenze.

Le istituzioni ed associazioni culturali potranno inoltre organizzare e svolgere attività finalizzate a promuovere la conoscenza e l'animazione della Strada.

Art. 15

Standard di qualità per altri soggetti

Per ogni altro soggetto, rientrante, o assimilabile, nella tipologia descritta nel precedente art. 5, ai fini dell'adesione ad una Strada, valgono i seguenti requisiti fondamentali:

- a) ubicazione nel territorio di riferimento della strada;
- b) avere competenza o essere operanti in tutto o in parte nella produzione o comparto produttivo di riferimento della Strada, a monte e a valle di esso, e quindi anche negli ambiti di servizi, infrastrutture, innovazione, ricerca, tutela, promozione, istruzione, ecc.
- c) punto informativo, espositivo, distributivo materiale della strada;

Tali soggetti potranno inoltre collaborare nella organizzazione e svolgimento di attività finalizzate a promuovere la conoscenza e l'animazione della Strada.

Art. 16

Domanda di riconoscimento delle Strade

Fermo restando quanto indicato nel precedente art. 2 (caratteristiche della Strada), circa la sua denominazione, ai fini del riconoscimento della Strada, il comitato promotore presenta, al Distretto competente o alla Regione Piemonte, la relativa domanda contenente:

- a) istanza in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante del comitato promotore;
- b) statuto del comitato promotore;
- c) elenco dei soggetti pubblici e privati aderenti;
- d) disciplinare della Strada sottoscritto dai soggetti aderenti;
- e) il nome della Strada e i prodotti, o comparto, cui fa riferimento;
- f) il territorio su cui insiste la Strada su cartografia in scala 1:25.000, ovvero in scala a maggior dettaglio quando le condizioni di rappresentazione del territorio e degli elementi che lo caratterizzano esigono tale definizione, con l'individuazione dei relativi percorsi, dei punti di maggior interesse paesistico, culturale e storico, nonché delle zone di particolare pregio produttivo;

- g) dichiarazione resa dal legale rappresentante anche in nome e per conto degli altri aderenti, relativamente a:
- il possesso per ciascun aderente degli standard di qualità previsti, oppure l'impegno a che i soggetti aderenti si adeguino entro 180 giorni dalla data del riconoscimento.
 - l'intento di procedere alla trasformazione in comitato di gestione così come previsto dall'art. 5 del regolamento ministeriale di applicazione della Legge 268/99.

Per i soggetti promotori di Strade, il riconoscimento è subordinato all'adeguamento degli stessi ai requisiti previsti, nonché alla trasmissione o integrazione della documentazione sopra indicata.

Art. 17

Riconoscimento delle Strade e inserimento nell'elenco regionale

Il Distretto competente per territorio, o la Regione Piemonte, procede al riconoscimento della Strada, previa verifica:

- a) della rispondenza delle caratteristiche di cui all'art. 2 del disciplinare;
- b) della rispondenza agli standard minimi di qualità ed al disciplinare;
- c) della corrispondenza, dell'itinerario progettato, all'obiettivo della salvaguardia e valorizzazione dei territori agricoli e rurali che danno origine ai prodotti di riferimento della strada e ai relativi sistemi di qualità;
- d) della congrua presenza di soggetti aderenti, tra quelli indicati nell'art. 5 e nel rispetto dei minimi previsti sempre dallo stesso art. 5.

Le strade così riconosciute vengono inserite nell'elenco regionale delle Strade dei prodotti agroalimentari di qualità, tenuto dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte che, di volta in volta, provvede agli aggiornamenti.

Art. 18

Comitato di gestione

Il comitato promotore entro i 90 giorni successivi al riconoscimento della Strada si trasforma in comitato di gestione.

Per comitato di gestione delle Strade, successivamente denominato comitato, si intende un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati nel disciplinare, che è costituito con atto pubblico in forma di associazione e retto da uno statuto.

Nel suo atto costitutivo il Comitato s'impegna a:

- a) collaborare con gli altri comitati responsabili delle Strade e con gli enti pubblici, per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- b) riservare l'utilizzo del nome della Strada e del logo specifico esclusivamente in favore degli associati;
- c) collaborare con Comuni e Province interessati relativamente alla localizzazione e successiva posa in opera lungo la Strada della relativa cartellonistica.

Il comitato è competente a:

- a) rappresentare la Strada in ogni sede;
- b) provvedere alla stesura del disciplinare della Strada;
- c) gestire campagne d'informazione e di promozione, per una migliore valorizzazione della Strada in ambito nazionale ed internazionale, ferme restando le competenze della Regione in materia di promozione all'estero;

- d) gestire il centro, o i centri, di informazione e di accoglienza della Strada;
- e) tutelare gli interessi e l'immagine della Strada, intervenendo ove necessario con segnalazioni su eventuali disfunzioni in merito alla fornitura di servizi ed in generale presso gli enti gestori pubblici e/o privati competenti in materia di urbanistica, viabilità, tutela del territorio, del paesaggio e dei beni culturali;
- f) gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie della Strada;
- g) Il comitato organizza e coordina, tra le altre attività, quella formativa diretta alla valorizzazione della professionalità degli operatori delle singole Strade, contribuendo così ad una qualificazione dei servizi resi ed alla promozione delle peculiarità agricole e agroalimentari, storiche ed ambientali presenti;
- h) il comitato rappresenta in giudizio gli interessi degli associati alla Strada tutelandone in ogni sede il nome ed il logo prescelto.

Gli Enti Parco e gli Ecomusei istituiti e riconosciuti nel territorio della Regione Piemonte ai sensi delle norme vigenti, delimitati in ambiti geografici attinenti al territorio della Strada, possono far parte di uno o più Comitati di gestione in funzione dell'estensione degli stessi.

Art. 19 **Statuto del Comitato di gestione**

Lo statuto del Comitato deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) il nome della Strada che il comitato intende tutelare e valorizzare e la sede in cui svolge la sua attività;
- b) le modalità di ammissione al comitato garantendo espressamente l'accesso a tutti i soggetti in possesso dei requisiti;
- c) gli obblighi per gli associati e le modalità per la loro esclusione, le eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;
- d) gli organi associativi (assemblea, consiglio, presidente), le loro funzioni e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli stessi organi;
- e) le modalità di voto in assemblea;
- f) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;
- g) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del comitato.

Art. 20 **Competenze e obblighi del Comitato di gestione**

Il Comitato di gestione:

- a) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati al disciplinare della Strada riconosciuta;
- b) controlla, affinché gli aderenti si conformino e rispettino gli standard minimi indicati;
- c) procede alla realizzazione della Strada, coordinamento e gestione, secondo quanto previsto dal disciplinare e dal progetto nel rispetto delle disposizioni;
- d) promuove la conoscenza della Strada e il suo inserimento nei vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente;
- e) vigila sulla coerente attuazione del progetto, da parte di tutti i soggetti aderenti al disciplinare;
- f) cura i rapporti con gli enti locali e gli altri enti ed organismi istituzionali aderenti al disciplinare;
- g) gestisce la campagna di informazione per la valorizzazione della "strada";
- h) svolge tutte le iniziative per usufruire di finanziamenti e sostegni per la propria attività.

Il Comitato e' obbligato a:

- a) inviare con cadenza annuale (entro e non oltre il 31 Gennaio) al Distretto competente, o alla Regione, una relazione sulle attività che intende svolgere corredata da un elenco dei soci. La relazione dovrà contenere la dimostrazione del pieno rispetto delle finalità dichiarate dal Comitato;
- b) comunicare al Distretto competente, o alla Regione, ogni variazione, in merito allo Statuto ed alla composizione degli organi del Comitato.

Il comitato, attraverso un proprio regolamento, redatto sulla base del presente disciplinare tipo e sottoscritto dai vari soggetti aderenti, coordina le attività ed iniziative messe in atto, la verifica del mantenimento e del rispetto dei requisiti previsti per i soggetti aderenti.

Art. 21

Tipologie di incentivi

Per le Strade riconosciute, gli eventuali sostegni finanziari pubblici sono finalizzati:

- alla progettazione, alla messa in loco ed alla manutenzione di specifica segnaletica riferita alla strada;
- alla formazione e alla qualificazione professionale dei soggetti aderenti alla strada;
- all'adeguamento delle aziende e dei punti di informazione locale agli standard minimi previsti dal presente disciplinare;
- alla realizzazione di campagne e altre attività e iniziative di informazione e promozione delle strade;
- alla promozione di iniziative legate all'enogastronomia e all'agroalimentare di qualità identificabili come percorsi o luoghi del gusto, anche come progetti finalizzati alla formazione di nuove economie integrate;
- ad ogni altra attività, in partecipazione o compartecipazione, che concorre alla promozione valorizzazione della produzione e del territorio cui la strada si riferisce.

Art. 22

Funzioni della Regione, dei Distretti, delle Province e dei Comuni

Le Province e i Comuni adottano, su proposta dei comitati di gestione, i provvedimenti relativi alla localizzazione della segnaletica informativa delle Strade.

I Distretti di competenza, o la Regione, effettuano:

- il controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel relativo regolamento di attuazione e, in generale, la coerenza degli atti e comportamenti con lo spirito delle leggi e norme di riferimento; in caso di verificate gravi inadempienze da parte del comitato di gestione o di altri soggetti aderenti alla Strada, possono disporre la revoca del riconoscimento della strada. Il Comitato di gestione della Strada può, entro trenta giorni, presentare motivato ricorso al fine di ottenere la revisione del provvedimento di revoca.

I Distretti, o la Regione, inoltre:

- si attivano, nell'ambito della loro azione di valorizzazione dei prodotti, assieme agli altri soggetti istituzionali, per favorire la costituzione dei Comitati promotori anche fornendo ad essi supporto tecnico-amministrativo;
- consultano i Comitati di gestione e gli organismi interessati allo sviluppo delle Strade al fine di realizzare programmi comuni per la promozione;
- dispongono di una banca-dati delle "Strade" e degli aderenti alle stesse.